




COMUNE DI CASCIAGO

Provincia di Varese
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Largo De Gasperi n. 1 – 21020 Casciago
Tel. 0332.211040 – Fax 0332.227650
P. IVA 00564180123



AREA POLIZIA LOCALE

Casciago, 24/04/2020

ORDINANZA N. 297

Proroga della temporanea regolamentazione della circolazione nelle vie SAN MARTINO – P:ZZA GIOVANNI XXIII – PREJA – MONTELLO – VITTORIO VENETO nel Comune di CASCIAGO per esigenze di carattere tecnico inerenti lavori di scavo, posa tubazioni, ripristini ed asfaltatura a seguito della sostituzione della rete idrica esistente.

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Richiamata l'ordinanza n° 292 del 23/01/2020 di questo Ufficio Polizia Locale;

Vista l'istanza pervenuta in data 23/04/2020 prot. 2635 trasmessa dalla Ditta "LereTi Acqua Gas" con sede a Como Via P. Stazzi n°2 con la quale si richiede la proroga del provvedimento viabilistico n°292 del 23/01/2020 sino al giorno 31 luglio 2020 a causa del protrarsi dei lavori di sostituzione della rete idrica lungo le vie SAN MARTINO – P:ZZA GIOVANNI XXIII . PREJA – MONTELLO – VITTORIO VENETO;

Accertato che l'esecuzione di tali lavori non può avvenire contestualmente alla presenza di traffico veicolare;

Ravvisata la necessità, allo scopo di salvaguardare l'incolumità di persone e cose di disporre la sospensione della circolazione stradale sull'area interessata dai lavori;

Visti gli artt. 6-7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, delle norme sulla circolazione stradale e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

A.U.T.O.R.I.Z.Z.A

La prosecuzione della temporanea CHIUSURA al transito veicolare e la temporanea istituzione di **SENSO UNICO ALTERNATO con RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA con obbligo di movieri o impianto semaforico di cantiere, dal giorno 01 maggio 2020 al giorno 31 luglio 2020**, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine di ogni intervento, nelle località di seguito indicate:

**VIA SAN MARTINO -PIAZZA
GIOVANNI XXII - PREJA –
MONTELLO – VITTORIO
VENETO INTERSEZIONI VIA
MONTELLO E PIAZZA
GIOVANNI XXIII**

**CHIUSURA DIVIETO DI TRANSITO CON
AVANZAMENTO DEL CANTIERE DI
CIRCA 50 METRI AL GIORNO – SENSO
UNICO ALTERNATO REGOLATO DA
MOVIERE O IMPIANTO SEMAFORICO
ALL'OCCORRENZA**

Il transito dei mezzi di soccorso e forze dell'ordine dovrà sempre e comunque essere garantito e favorito nell'espletamento dei servizi d'emergenza fino all'area interessata dai lavori.

L'area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori, ciò dovrà avvenire anche durante le ore serali/notturne mediante utilizzo di appositi dispositivi di tipo luminoso atti ad evidenziarne gli ingombri.

O. R. D. I. N. A

L'istituzione del temporaneo **DIVIETO DI TRANSITO per tutte le categorie di veicoli e per i pedoni** (rif. Figura II 46 Art. 116 e II 47 Art. 117 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16/12/1992 n°495), **dal giorno 01 maggio 2020 al giorno 31 luglio 2020**, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell'intervento, nella località di seguito indicata:

**VIA SAN MARTINO -PIAZZA
GIOVANNI XXII - PREJA –
MONTELLO – VITTORIO
VENETO INTERSEZIONI VIA
MONTELLO E PIAZZA
GIOVANNI XXIII**

**CHIUSURA DIVIETO DI TRANSITO CON
AVANZAMENTO DEL CANTIERE DI
CIRCA 50 METRI AL GIORNO – Area di
CANTIERE.**

L'istituzione, del temporaneo **RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA e SENSO UNICO ALTERNATO con obbligo di movieri o impianto semaforico di cantiere e DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA** (rif. Figura II 74 Art. 120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16/12/1992 n°495), per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli impegnati per i lavori, **dal giorno 01 maggio 2020 al giorno 31 luglio 2020**, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell'intervento, nella località di seguito indicata:

**VIA SAN MARTINO -PIAZZA
GIOVANNI XXII - PREJA –
MONTELLO – VITTORIO
VENETO INTERSEZIONI VIA
MONTELLO E PIAZZA
GIOVANNI XXIII**

**ALL'OCCORRENZA SENSO UNICO
ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERE
O IMPIANTO SEMAFORICO DI
CANTIERE**

SI PRESCRIVE L'APPOSIZIONE DI IDONEA SEGNALETICA DI PREAVVISO LUNGO TUTTI I RAMI STRADALI
AFFERENTI ALLA ZONA INTERESSATA DAI LAVORI.
L'IMPRESA ESECUTRICE DELL'INTERVENTO PROVVEDERA' A DARE AMPIA DIFFUSIONE DEL
PROVVEDIMENTO IN ESSERE.

Si attende la scrupolosa osservanza del responsabile dei lavori per l'apposizione e la cura di tutta l'ideale segnaletica stradale temporanea di cantiere necessaria per l'attivazione del presente provvedimento, nonché tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione dei veicoli, nonché delle infrastrutture poste a tutela dell'incolumità dei pedoni, che dovranno essere effettuati, a cura della ditta esecutrice dei lavori e/o persona da questi designata, in conformità alle norme del "Nuovo Codice della Strada" Art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992, del relativo Regolamento d'esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i., e del Disciplinare tecnico segnaletica temporanea D.M. 10.07.2002 relativo al segnalamento dei cantieri stradali; oltre al posizionamento di cartelli di pre-segnalazione da posizionarsi nelle aree interessate dai lavori, sui rami viari afferenti alla zona ed in quelli limitrofi.

Sempre mediante l'utilizzo di idonea segnaletica provvisoria di cantiere, nell'area interessata dalle operazioni in oggetto indicate, dovrà sempre essere protetto il transito dei pedoni, predisponendo idonei passaggi alternativi.

L'area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori, ciò dovrà avvenire anche durante le ore serali/notturne mediante utilizzo di appositi dispositivi di tipo luminoso atti ad evidenziarne gli ingombri.

Dovranno altresì essere rispettate le norme che regolano la visibilità del personale addetto ai lavori relativi alle opere, depositi e cantieri stradali dettate dall'Art. 21 c.ma 3 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e dall'Art. 37 del connesso regolamento D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, nonché le norme del D.L.vo 81/2008 in materia dispositivi di protezione individuale.

Si prescrive che la Direzione Lavori e/o il Responsabile del Cantiere informi telefonicamente questo Ufficio di Polizia Locale al n. tel. 0332 211040, dell'apertura del cantiere stradale in parola, al fine di procedere con i necessari provvedimenti viabilistici da attuare con le disposizioni impartite da personale dipendente di questo Ufficio del Comune di Casciago.

E' fatto altresì obbligo di provvedere al corretto mantenimento in essere della segnaletica in questione per tutta la durata dei lavori, comunicando altresì un recapito telefonico di persona reperibile in caso di necessità.

E' fatto obbligo di avvisare l'Ufficio di Polizia Locale nel caso di eventuali interruzioni e/o sospensioni dei lavori dovute a sopraggiunte cause di forza maggiore sia di carattere tecnico che legate ad avverse condizioni meteorologiche.

E' fatto altresì obbligo, al termine dei lavori, di ripristinare la segnaletica stradale preesistente avvisando l'Ufficio Polizia Locale dell'avvenuta riattivazione.

Il richiedente l'autorizzazione, mantiene a proprio carico ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, sollevando l'amministrazione comunale da qualsiasi controversia e responsabilità.

Si rende civilmente e penalmente responsabile anche per eventuali abusi, il Direttore dei Lavori del Cantiere e/o persona da questi designata per ogni inadempimento inerente l'osservanza della presente ordinanza.

Il personale comandato di Polizia Stradale, ai sensi dell'Art. 43 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992, potrà decidere, in caso di comprovate necessità, l'adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti ai servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'Art. 12 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i., sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza.

Abusi e/o violazioni verranno sanzionati a termini di legge, resta inteso che la presente potrà essere sospesa o revocata dal personale di cui sopra, qualora si verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla circolazione, nonché comprovati stati di necessità contingenti ed improvvisi.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 c.ma 4 della legge 241/1990, si avverte che, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 74 D.P.R. 495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.L.vo 285/1992).



IL SINDACO
Mirko RETO